

# SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE “MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE”.

## Articolo 1

(Modifiche all'articolo 117 Codice della Strada)

ARTICOLO VIGENTE

DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è soppresso;

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-bis: Ai titolari di patente di guida di categoria B, rilasciata a far data dal 1° giugno 2007, per i primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kw/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli, autorizzati ai sensi dell'articolo 188, adibiti al servizio di persona invalida, purché la stessa sia presente sul veicolo.”;

c) nel comma 3 le parole “ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti “al comma 2 e 2-bis”;

d) nel comma 5 le parole “,e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,” sono soppresse e le parole “da euro 74 a euro 296” sono sostituite con le parole “da euro 148,00 a euro 594,00”.

## Articolo 117 Limitazioni nella guida

1. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 0,16 kW/kg.

2-bis

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74,00 a euro 296,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

## Commento:

### Articolo 117

#### Limitazioni nella guida

Previste limitazioni per i neopatentati: per i primi tre anni ( non più due, il periodo di osservazione) dal conseguimento della patente di guida non potranno guidare auto con un rapporto peso potenza superiore a 60 kW. Inoltre non potranno superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e quello di 90 sulle strade extraurbane principali. Per semplificare si rappresenta che nella categoria delle auto fino a 60 kW rientrano quelle con cilindrata non superiore ai 1200 centimetri cubici. Alcuni esempi: Citroen C2 e C3 fino alla versione 1,4 benzina; Fiat Panda tutte tranne la 1,4 16V 100 Hp; Fiat Punto: tutte, Lancia Ypsilon fino a 1,4 tranne la 16V, Mercedes Classe A e Classe A coupè; 160 Cdi Basic; Nissan Micra 1,4 Acenta 3 porte; Peugeot 107 e 206.

**Articolo 2**  
**(Modifiche all'articolo 142 in materia di velocità dei veicoli)**

**ARTICOLO VIGENTE**

**Articolo 142**  
***Limiti di velocità***

6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 370,00 a euro 1.485,00*. Da tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.

**9-bis**

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono raddoppiate.

**DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA**

All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 6, dopo le parole “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate” sono aggiunte le seguenti: “anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati”;

**b) il comma 9 è sostituito dal seguente:**

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”;

**c) dopo il comma è aggiunto il seguente:**

“9.bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.754,00 a euro 7.018,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo 1, sezione II, del titolo VI.”;

**d) il comma 11 è sostituito dal seguente:**

“11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), t), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate”;

**Articolo 2**  
**(Modifiche all'articolo 142 in materia di velocità dei veicoli)**

**ARTICOLO VIGENTE**

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. *Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.*

**DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA**

**e) Il comma 12 è sostituito dal seguente:**

**“12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9 bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.”.**

**Commento:**

Articolo 142  
Limiti di velocità

**Le fasce di eccesso di velocità diventano quattro e si aggravano le sanzioni per chi supera di 40 o 60 chilometri orari il limite stabilito. La sanzione prevista per chi supera il limite di oltre 40 chilometri orari e di non oltre 60 va da 370 a 1.458 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Chi supera di oltre 60 chilometri orari il limite sarà soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.754 a 7.018 euro, con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Aumentano le sanzioni in caso di recidiva nel biennio: sanzione accessoria della sospensione della patente da 8 a 18 mesi in caso di nuovo superamento del limite superiore a 40 chilometri orari, mentre è prevista la revoca della patente per chi supera per la seconda volta il limite di 60 chilometri orari. Arriva anche la possibilità di impiegare come fonte di prova dispositivi che calcolano la velocità media di tratti predeterminati.**

## Articolo 3

(Modifiche all'articolo 173 in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)

### ARTICOLO VIGENTE

#### Art. 173

*Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida*

1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.

2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'[articolo 138, comma 11](#), e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E' consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

All'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Dalla violazione prevista dal comma 2 consegue sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di ulteriore violazione nel periodo di due anni, la sospensione è da due a sei mesi.”

#### Commento:

Articolo 173

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Fermo restando l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del comma 1 (obbligo di usare durante la guida le integrazioni previste in sede di rilascio o rinnovo della patente come gli occhiali da vista o determinati apparecchi per integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali) per quanto concerne l'uso di apparecchi radiotelefonici ovvero di cuffie sonore durante la guida la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da euro 148,00 a 594,00 con la sospensione della patente di guida da uno a sei mesi che in caso di recidiva nel biennio vanno da due a sei mesi.

## Articolo 4

### (Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di altre norme di comportamento del Codice della Strada)

#### ARTICOLO VIGENTE

##### Art. 174

#### Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal Regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00

5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al medesimo Regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00

6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00

7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22,00 a euro 88,00, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato

#### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

All'art. 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 4 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485". Di seguito è aggiunto il seguente periodo: "È soggetto alla medesima sanzione chiunque altera l'estratto del registro di servizio, o copia dell'orario di servizio, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.";

b) nel comma 5 le parole "da euro 143 a euro 570" sono sostituite dalle seguenti "da euro 370 a euro 1.485";

c) nel comma 6 le parole "da euro 22 a euro 88" sono sostituite dalle seguenti "da euro 143 a euro 570";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto l'estratto di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 570."

#### Commento:

Articolo 174

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose

Per i conducenti di mezzi adibiti al traffico commerciale le sanzioni amministrative pecuniarie sono diventate più gravi ( fino a euro 1.485,00 ) e sono soggetti ad una maggiore decurtazione di punti ( 10 ) per il superamento del periodo di guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose e di persone.

## Articolo 4

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di altre norme di comportamento del Codice della Strada)

### ARTICOLO VIGENTE

#### Art. 176

**Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali**

*22. Alle violazioni di cui al comma 19 consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1, lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.*

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

**2. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nel comma 22, primo periodo, le parole "sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "revoca della patente di guida".**

#### Commento:

Articolo 176

Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

**Per chi inverte il senso di marcia o attraversa lo spartitraffico all'altezza dei varchi su autostrade o strade di grande scorrimento o percorre la carreggiata nel senso di marcia opposto a quello consentito è prevista la revoca della patente di guida, mentre allo stato è prevista la sospensione e l'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie.**

## Articolo 4

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative per la violazione di altre norme di comportamento del Codice della Strada)

### ARTICOLO VIGENTE

#### Art. 178

*Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.*

3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento è soggetto *alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00* La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.

4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto *alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143,00 a euro 570,00* salvo che il fatto costituisca reato.

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

3. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 3 le parole "da euro 143,00 a euro 570,00" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 370,00 a euro 1.485,00". Di seguito è aggiunto il seguente periodo: "E soggetto alla medesima sanzione chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio, o copia dell'orario di servizio salvo che il fatto costituisca reato,";

b) nel comma 4 le parole "o altera" e le parole "salvo che il fatto costituisca reato" sono soppresse.

### Commento:

Articolo 178

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

In conseguenza delle modifiche all'articolo 174 è stato previsto un aumento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 370,00 ad euro 1.485,00 per i conducenti e per tutti gli altri membri dell'equipaggio che superano i periodi di guida o non osservano i periodi di riposo prescritti ovvero sono sprovvisti del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio con l'aggiunta alla fine del terzo comma della previsione dell'applicazione di detta sanzione amministrativa pecuniaria anche a carico di chiunque altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio salvo che il fatto costituisca reato. Inoltre nel comma quarto sono state soppresse le parole "o altera" e quelle "salvo che il fatto costituisca reato".



## Articolo 5

### (Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)

#### ARTICOLO VIGENTE

#### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

##### **Art. 186**

##### **Guida sotto l'influenza dell'alcool**

2. Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258,00 a euro 1032,00. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

1.All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

**il comma 2 è sostituito dal seguente:**

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, la pena è l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida si applicano le disposizioni dell'articolo 223."

#### **Commento:**

Articolo 186

#### **Guida sotto l'influenza dell'alcool:**

L'articolo è stato oggetto dell'ennesima modifica. Recita che chiunque guida in stato di ebbrezza è punito con l'arresto fino a tre mesi ( era fino ad un mese ) e con l'ammenda da mille a quattro mila euro ( era da euro 258 a 1.032 ). Se provoca un incidente la pena è l'arresto da 2 a 6 mesi ed un'ammenda da tremila a dodicimila euro. Come sanzioni accessorie sono previste la sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni ( era da quindici giorni a tre mesi ) ed il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. Patente revocata se il reato è commesso da un conducente di autobus o di veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli o se lo stesso soggetto compie più violazioni nel biennio. Stabilite tre fasce di intervento per la verifica della guida in stato di ebbrezza: la prima fascia prevede un tasso alcolemico compreso da 0,5 e 1,5 grammi/litro, per cui è disposto il fermo amministrativo del veicolo. Superata questa soglia, oltre alle pene detentive e pecuniarie, l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo con la rimozione ed il trasporto in idoneo luogo di custodia, in quanto il veicolo stesso non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ipotesi è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni. La competenza a giudicare dei reati di cui all'articolo in commento è il Tribunale in composizione monocratica. Anche in caso di applicazione di pena a richiesta delle parti vengono comminate le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e misure di sicurezza. Inoltre è considerato in stato di ebbrezza coloro che, avendo conseguito la patente da non più di tre anni, risultino all'esito degli accertamenti avere un valore corrispondente ad u tasso alcolemico superiore a 0,2 grammi/litro. Per il computo dei tre anni si applicano le disposizioni dell'articolo 218-bis, comma 3 che sarà oggetto di un circostanziato commento. E' stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza; detto rifiuto comporta per il conducente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. ( da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00. In caso di incidente stradale intorno al rifiuto è stato costruito un sistema che prevede a carico del conducente coinvolto una sanzione amministrativa pecuniaria ( da euro 6.000,00 ad euro 24.000,00 ) e le sanzioni accessorie del fermo amministrativo del veicolo ( per un periodo di centottanta giorni ) e della sospensione della patente di guida ( da sei mesi a due anni ). Il Prefetto, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente, ordina al conducente di sottoporsi ad una visita medica finalizzata alla verifica del permanere in capo al conducente dei requisiti fisici e psichici . Revoca della patente di guida quando lo stesso conducente compie più violazioni nel corso di un biennio. (era previsto l'arresto fino ad un mese ed ammenda, più la sanzione accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi)

## Articolo 5

(Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)

### ARTICOLO VIGENTE

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

**2-bis**

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

**“2-bis. Qualora viene accertato un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), l'organo di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in idoneo luogo di custodia. Il veicolo sequestrato non può essere affidato in custodia al trasgressore. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice, dispone la confisca del veicolo con il quale, è stato commesso il reato ai sensi dell'art 240, comma 2, del codice penale salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ultimo caso, disposto il fermo amministrativo per un periodo di 180 giorni, secondo le disposizioni del capo II, sezione I del titolo VI. In caso di dissequestro prima della sentenza, il cancelliere del giudice che lo ha disposto, nei termini di quindici giorni, trasmette copia autentica del provvedimento di dissequestro all'organo di polizia competente per territorio rispetto al luogo in cui il veicolo è custodito affinché provveda al fermo amministrativo.”;**

**2-ter**

**2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.”;**

**2-quater**

**2-quater Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e misure di sicurezza di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione di pena a richiesta delle parti.”;**

## Articolo 5

(Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)

### ARTICOLO VIGENTE

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

c) nel comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187";

d) nel comma 6, le parole: "ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis." Di seguito sono aggiunte le seguenti parole: " Agli stessi fini è considerato in stato di ebbrezza chiunque, avendo conseguito patente di guida da non più di tre anni, all'esito degli accertamenti di cui ai commi 4 e 5 risulti avere un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,2 grammi per litro (g/l). Ai fini del computo dei tre anni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218-bis, comma 3.";

## Articolo 5

(Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)

### ARTICOLO VIGENTE

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

**“7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 24.000,00. Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 180 giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I sezione II, del titolo VI.”.**

## Articolo 5

(Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)

### ARTICOLO VIGENTE

#### **Art. 187**

*Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.*

1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

**1-bis**

**1-ter**

**5 bis**

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

2. All'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

**a) il comma 1 è sostituito dal seguente:**

1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena è l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 12.000,00. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione TI, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio. Ai fini del ritiro della patente di guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.";

**b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:**

"1-bis. Con la sentenza di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo con il quale, è stato commesso il reato ai sensi dell'art 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 186.";

1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell'articolo 186 comma 2-quater.";

**c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:**

5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e comunque, per un periodo non superiore a 10 giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'Ufficio o il Comando da cui dipende l'organo accertatore."

## Articolo 5

(Modifiche agli articoli 186 e 187 in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti)

### ARTICOLO VIGENTE

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma.

d) il comma 7 è soppresso;

### Commento:

Articolo 187

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Anche l'articolo in commento è legato come un nodo gordiano al precedente per le modifiche e neanche in questa occasione è sfuggito all'ipertrofia del legislatore. Chi guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope punito con l'arresto fino a tre mesi ( era fino ad un mese ) e con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 4.000,00 rispetto alla precedente somma che andava da euro 258,00 ad euro 1.032,00. Se il conducente in stato di alterazione provoca un incidente stradale, la pena dell'arresto è da due a sei mesi e l'ammenda sale da euro 3.000,00 ad euro 12.000,00 mentre la patente di guida viene sospesa da sei mesi a due anni. Anche per la violazione di questo articolo commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli ovvero quando lo stesso conducente compie più violazioni nel corso di un biennio è disposta la revoca della patente. Con la sentenza di condanna anche a pena condizionalmente sospesa, il giudice dispone la confisca del veicolo, salvo che il veicolo stesso appartenga, anche solo in parte, a persona estranea al reato. In tale ipotesi è disposto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni. La competenza a giudicare dei reati di cui all'articolo in commento è il Tribunale in composizione monocratica. Anche in caso di applicazione di pena a richiesta delle parti vengono comminate le disposizioni relative alle sanzioni accessorie e misure di sicurezza. Previsto anche il ritiro cautelare della patente per un massimo di 10 giorni in attesa dell'esito degli accertamenti sanitari per evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre un veicolo. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore. ( Prevista anche la possibilità della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali, con indicazione di preferenza per quelli che prestino la loro attività in sostegno di vittime di sinistri stradali o delle loro famiglie ). Stessa procedura per le persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere. E' stato depenalizzato il reato di rifiuto di sottoporsi alla verifica dell'eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica, ma è stato costruito un sistema che prevede una sanzione pecuniaria, la sospensione della patente e il fermo amministrativo. Novità anche per la revisione della patente, che viene sempre disposta quando il conducente è coinvolto in un incidente stradale e gli viene applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente per almeno due mesi. Il rifiuto dell'accertamento comporta le stesse sanzioni previste dall'articolo 186, comma 7 ed alla visita medica disposta dal Prefetto.

## Articolo 6

### (Misure per i neopatentati e per la revisione della patente di guida)

ARTICOLO VIGENTE

DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

#### Art. 218

Sanzione accessoria della sospensione della patente

#### Art. 218 bis

Dopo l'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

**“218-bis (Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati)**

**1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di categoria B, quando è commessa una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all'articolo 218, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.**

**2. Qualora nei primi tre anni dal conseguimento della patente B il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi 5 anni dal conseguimento della patente.**

**3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.”**

#### Commento:

Articolo 218

Sanzione accessoria della sospensione della patente

**Viene inserito nel codice l'ennesimo articolo bis**

**“218-bis (Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati)**

**Quando un conducente commette una violazione per la quale è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nei primi tre anni successivi al conseguimento di quella di categoria B, la durata della sospensione è aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.**

**Qualora nei primi tre anni dal conseguimento della patente B il titolare abbia commesso una violazione che comporta l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi 5 anni dal conseguimento della patente.**

**Inoltre le due disposizioni commentate si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia già conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B è conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.**

## Articolo 6

(Misure per i neopatentati e per la revisione della patente di guida)  
l'effetto di stupefacenti)

### ARTICOLO VIGENTE

#### Art. 128

#### Revisione della patente di guida

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri,, nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

**1 bis**

**1 ter**

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

2. All'articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "previsti dall'art. 187" sono sostituite con le seguenti: "previsti dagli articoli 186 e 187";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. E sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.";

"1-ter. E sempre disposta la revisione della patente di cui al comma I quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che consegua l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.";

## Articolo 6

(Misure per i neopatentati e per la revisione della patente di guida)

### ARTICOLO VIGENTE

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 74,00 a euro 296,00*. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

**2 bis**

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

**"2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter, è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri o del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 218."**

#### Commento:

Articolo 128

Revisione della patente di guida:

E' stato previsto che non solo per le ipotesi di cui all'articolo 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso i sostanze stupefacenti ) ma anche per quelle di cui all'articolo 186 ( guida in stato di ebbrezza ) sia il comma bis Dipartimento per i Trasporti terrestri che il Prefetto possono disporre che i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica al fine di verificarne il permanere devono essere sottoposti a visita medica.

Inoltre con il nuovo 1 comma bis viene sempre disposta la revisione della patente quando il conducente rimane coinvolto in un incidente stradale e a suo carico venga applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.

La revisione della patente viene anche disposta nell'ipotesi per la quale il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione alla quale consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.";

Ulteriore novità è quella che disciplina l'inottemperanza del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti medici. Nei confronti di questi è sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi a revisione senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri o del prefetto. Chi circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni

## Articolo 7

(Misure urgenti per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)

### ARTICOLO VIGENTE

#### Art. 224-ter

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

Dopo l'articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

224-ter (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza a ipotesi di reato)

1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, n trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell'articolo 213 in quanto compatibili.

3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni secondo la procedura di cui all'articolo 214 in quanto compatibile.

#### Commento:

Articolo 224-ter

Procedimento di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione e della revoca della patente.

Dopo l'articolo 6 della legge 21 febbraio 2006, n. 102 recante " Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali " che ha inserito nel codice l'articolo 224-bis ( Obblighi del condannato ) il legislatore ha ritenuto di dover prevedere un articolo 224-ter recante disposizioni sulle misure urgenti per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza dei reati.

L'operatore dovrà procedere sempre all'applicazione della sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca in tutte quelle ipotesi di reato che la prevedono con l'invio nel termine dei dieci giorni del verbale con relativo rapporto alla prefettura del luogo della commessa violazione.

Sarà cura del cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale ( sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio avverso le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione e qualora è ammessa quando è inutilmente trascorso il termine per proporla ) trasmettere nei termini di quindici giorni copia autentica al prefetto per la confisca amministrativa. Invece per le ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, viene disposto il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni. In caso di irrevocabilità della sentenza penale o del decreto di accertamento del reato e di condanna, anche a pena condizionalmente sospesa, l'organo di polizia, al ricevimento della copia autentica, che deve essere inviata dalla cancelleria, dispone il fermo amministrativo del veicolo, contro il quale come per il sequestro è ammessa opposizione. Sia il prefetto che il comando da cui dipende l'agente accertatore, in caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.

## Articolo 7

(Misure urgenti per consentire l'applicazione del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)

### ARTICOLO VIGENTE

**Art. 224-ter**

### DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA

4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo di polizia competente affinché disponga fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell' articolo 214 in quanto compatibili.

5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 ed il fermo amministrativo di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria procede ai sensi degli articoli 213 e 214 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.”.

**Articolo 8**  
**(Misure alternative alla pena detentiva)**

**DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA**

In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articolo 186 e 187 del Codice della Strada, come modificati dalle norme dell'articolo 3 del presente disegno di legge a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e delle politiche giovanili, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali ed alle loro famiglie

**Commento:**

Articolo 8 del disegno di legge

E' stata prevista la possibilità della misura alternativa alla pena detentiva comminata per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti con l'affidamento ai servizi sociali e con indicazione di preferenza per quelli che prestino la loro attività in sostegno di vittime di sinistri stradali o delle loro famiglie.

**Articolo 9**  
**(Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade)**

**DISEGNO DI LEGGE DI MODIFICA**

**Nelle more della realizzazione dei necessari ed opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i più alti tassi di incidentalità, individuate dal Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture, è fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad immediati interventi di natura manutentiva, modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla loro percorrenza. Su tali strade, le Amministrazioni competenti provvedono altresì prioritariamente ad interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica, ed ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalità.**

**Commento:**

Articolo 9 del disegno di legge

**E' stato introdotto l'obbligo per i titolari o concessionari delle strade di migliorare la qualità delle stesse ed assicurare tutte le misure per aumentare la sicurezza ( le 12 individuate e ritenute più ad alto rischio per l'utenza sono: la Pontina, la Flacca e l'Appia nel Lazio – la Pontebbana, la Romea e Postumia in Veneto - l'Adriatica e la Romea in Emilia e Romagna – la Domiziana in Campania – la Paullese e dello Stelvio in Lombardia – la Ticinese in Piemonte ). Il ministero dei Trasporti vuole “ individuare “ i fattori di rischio specifici, definire i possibili interventi di rimozione e contrasto e scegliere le alternative più efficaci a queste arterie.**

## Articolo 10

(Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli con cui sono state commesse violazioni amministrative)

Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori ed i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione con modificazioni del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero trasporto e custodia.

### Commento:

Articolo 10 del disegno di legge

La confisca dei ciclomotori in caso di mancato uso del casco o di violazione del codice della strada, articolo 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 commesse prima dell'entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286 non ancora divenuta definitiva è limitata ai casi in cui il mezzo a due ruote è stato utilizzato per commettere un reato. Prevista la restituzione ai proprietari dei mezzi confiscati, non rientranti nella fattispecie indicata.

## Articolo 11 (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

### Commento:

Con il disegno di legge sulle modifiche al codice della strada per contrastare gli incidenti del sabato sera, il governo pare indirizzarsi con decisione verso una strada a metà tra la "tolleranza zero" contro gli autisti inosservanti e la "persuasione culturale" nei confronti dei gestori dei locali. Aumento delle sanzioni pecuniarie, nonché l'innesto di alcune norme per il blocco della patente, e codice etico a carico dei locali, il famoso "guidatore designato". A partire dal 24 aprile, infatti, in base al codice di autoregolamentazione un braccialetto al polso o un timbro sulla mano indicheranno ai barman delle discoteche il giovane che non potrà chiedere un drink. Scopo dichiarato dal Governo non è quello di far passare ai ragazzi le serate all'oratorio né che si condannino all'acqua minerale: possono anche bere alcolici, ma devono imparare, tanto si muovono in gruppo, che quello che guida quella sera non beve. Qualcosa bisogna fare, non ci sono dubbi, e con questo codice si incomincia a fare, così come non ci sono dubbi che alcune di queste norme avranno un utilizzo diversificato da zona a zona. Certo cambiare la testa di certa gente non sarà cosa facile, ma l'impressione è che il governo mostri i muscoli alle fasce più deboli, più che alle fasce causanti il problema. E non mi riferisco ai locali, che hanno pure le loro colpe, ma che in una società consumistica non sono che lo specchio di un certo tipo di sistema, e mi fa quindi un po' sorridere pensare che possa essere demandato a loro il tentativo di un'educazione culturale. Avrei immaginato per esempio sanzioni più articolate nei confronti dei locali in cui vengono consumate droghe; in fin dei conti al gestore può anche non importare che dopo l'uscita qualcuno voglia giocare ai rally, ma se io gestissi un locale, sarei anche disposto a revocare il permesso di entrata a qualcuno trovato in possesso di stupefacenti! Capisco quindi l'indignazione dei gestori dei locali così come i dubbi di molti addetti ai lavori, ma qualcosa bisogna cominciare a fare. Ricordandosi però che c'è da continuarci a pensare, senza allentare subito la corda una volta dissipato il fumo iniziale.